



Convenzione ex art. 1 co. 163 della legge 28 dicembre 2018 n. 145, per l'individuazione di un programma di valorizzazione del Forte Bravetta

TRA

Roma Capitale con sede in Roma (RM), piazza del Campidoglio 1, rappresentata dall'Arch. Paolo Ferraro nominato, con ordinanza del Sindaco n. 54 del 25.03.2022, Direttore della Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, di seguito **Roma Capitale ovvero Ente**;

E

la **Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici** con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dall'arch. Filippo Salucci, nominato Direttore di tale struttura con comunicazione organizzativa n. 31/2021 del 01.12.2021, con decorrenza in pari data, di seguito **Struttura per la Progettazione**

(di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia in ente pubblico economico;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*", ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;
- il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- l'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;
- l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale *nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., lo Stato*

provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;

- l'articolo 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., secondo il quale gli enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 e l'Atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa del 16.4.2019 di rep. n. 3 dell'8.11.2019 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo- Segretariato generale e l'Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli Accordi di Valorizzazione e dei conseguenti Programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- l'atto integrativo al Protocollo d'Intesa sopra citato del 10 marzo 2015, con cui è stato chiarito che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 deve comprendere anche il Comune di Roma (Roma Capitale);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 145 del 2018, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 145/2018, nonché l'art. 4, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e

pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021;

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia del demanio, n. 97 del 17 dicembre 2021, con la quale sono stati definiti competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- la deliberazione della Giunta Capitolina n. 189 del 27.05.2022 con la quale è stato approvato il testo del presente Accordo e conferito specifico mandato alla sottoscrizione al Direttore della Direzione Trasformazione Urbana di Roma Capitale;

PREMESSO CHE

- sono in consegna a Roma Capitale i seguenti compendi di proprietà statale: Forte Ardeatino, con verbale di consistenza e immissione in possesso sottoscritto in data 05/03/1982; Forte Bravetta, unitamente alle aree esterne al Forte e alla strada di accesso, con verbale di consegna anticipata sottoscritto in data 29/04/2009; Forte Prenestino con verbale sottoscritto in data 28/04/1977 (Allegati 1, 2, 3);
- nell'ambito del “Tavolo Tecnico Forti di Roma – celebrazioni 150 anni di Roma Capitale” istituito nel 2020 su proposta del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, in collaborazione con la Guardia di Finanza, è stato avviato un confronto con i diversi soggetti istituzionali gestori dei Forti del Campo trincerato di Roma, al fine di sviluppare possibili iniziative tese ad avviare un percorso di valorizzazione di queste architetture storico-militari, con l’obiettivo di renderle fruibili e visitabili, attraverso la costruzione di un percorso culturale da avviare in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma capitale, previste per il 2021;
- i Forti Ardeatino, Bravetta e Prenestino sono stati dichiarati di importante interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii., con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 aprile 2004;
- il comune di Roma ha da tempo manifestato l’interesse all’acquisizione in proprietà dei tre Forti in questione, presentando in data 27 novembre 2013, istanza di attribuzione a titolo non oneroso degli stessi ai sensi dell’art. 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n. 98, (c.d. Federalismo demaniale), rispettivamente, per il Forte Prenestino con domanda n. 3669, per il Forte Bravetta con domanda n. 3647 e per il Forte Ardeatino con domanda n. 3664 (Allegati 4, 5, 6);
- analogamente il Comune di Roma si è attivato con riferimento alle aree esterne ai tre Forti in questione, presentando istanza di attribuzione a titolo non oneroso ai sensi dell’art. 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, in data 27 novembre 2013 per le aree esterne al Forte Ardeatino con domanda n. 4131, in data 28 novembre 2013 per le aree esterne al Forte Prenestino con domanda n. 11535 e in data 28 novembre 2013 per le aree esterne al Forte Bravetta con domanda n. 11765 (Allegati 7, 8, 9).
- in considerazione del vincolo di interesse-storico artistico al quale sono sottoposti i beni non è stato possibile addivenire al trasferimento dei compendi ai sensi del citato art. 56-bis del D.L. 69/2013;
- a conclusione del “Tavolo Tecnico Forti di Roma – celebrazioni 150 anni di Roma Capitale” di cui sopra, sono stati definiti i possibili interventi per la valorizzazione e riqualificazione di tutti i Forti ubicati all’interno del comune di Roma (n.15), l’acquisizione in proprietà da parte di Roma Capitale dei Forti già in uso mediante procedura di Federalismo Culturale;
- in virtù degli intendimenti espressi in sede del suddetto Tavolo Tecnico, con nota prot. 7745 del 08 giugno 2021 la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del demanio, ha confermato la disponibilità ad avviare il percorso sopra delineato, invitando l’amministrazione comunale a presentare all’Agenzia del demanio e al Segretariato Regionale del Ministero della cultura (di seguito MIC), le istanze formali di attivazione della procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 5 comma 5 del decreto legislativo 85/2010 e ss.mm.ii. (c.d. Federalismo Culturale), dei tre Forti in argomento, contenenti le linee strategiche del progetto di valorizzazione culturale;

- è stata di recente avviata un'interlocuzione con cadenza ricorrente, cd. "Tavolo Tecnico di Coordinamento con la città di Roma" (di seguito Tavolo Tecnico), tra l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale e Roma Capitale, con l'obiettivo di favorire la condivisione e il coordinamento delle strategie di intervento sul vasto portafoglio immobiliare pubblico statale e comunale, utile ad un più rapido sviluppo delle relative azioni programmatiche, nonché ad una maggior snellezza operativa nella definizione dei profili procedurali ed autorizzativi di reciproca spettanza;
- nell'ambito del citato "Tavolo Tecnico Forti di Roma" sono state affrontate anche tematiche connesse a beni demaniali destinati alla pubblica fruizione, in quanto consegnati all'Amministrazione capitolina con i predetti atti di assegnazione, e oggetto di interesse ai fini del Federalismo Culturale;
- all'esito della riunione del 23 febbraio 2022 del "Tavolo Tecnico Operativo", l'ente Comunale, al fine dell'eventuale attivazione delle istanze per l'acquisizione dei tre Forti ai sensi del Federalismo Culturale, ha espresso la necessità di una preliminare valutazione dei costi di riqualificazione e di fattibilità, mediante lo studio di una o più ipotesi progettuali;
- l'istanza per il trasferimento in proprietà dei beni mediante la procedura di federalismo culturale deve contenere l'individuazione degli immobili oggetto d'interesse, nonché le linee strategiche del relativo progetto di valorizzazione culturale, a seguito della quale si procede all'istituzione del Tavolo Tecnico con il MIC e l'Agenzia;

CONSIDERATO CHE

- per i Forti Ardeatino, Bravetta e Prenestino, in seno al Tavolo Tecnico, è stata condivisa tra i partecipanti la proposta di avvalersi del supporto della Struttura per la Progettazione cui affidare l'individuazione di programmi volti a rigenerare queste ampie aree, così importanti per la cittadinanza, a tal fine intercettando anche risorse finanziarie pubbliche e/o private;
- il Forte Bravetta, anche in ragione della particolare rilevanza storico-documentale che riveste in quanto luogo della memoria, nonché della forte valenza identitaria allo stesso riconosciuta dalla cittadinanza, è stato individuato dal Tavolo Tecnico come prima iniziativa per l'avvio della collaborazione istituzionale tra Roma Capitale e Struttura per la Progettazione, da estendersi al Ministero della Cultura, per gli aspetti di tutela storico-culturali, nel comune interesse di recuperare il bene e garantirne la fruibilità pubblica;
- Roma Capitale, con nota del 11.05.2022 prot. n. 79968, ha richiesto ai sensi del citato art. 1, comma 163, della legge 145/2018, di avvalersi della Struttura per la Progettazione per l'individuazione di un programma di valorizzazione del Forte Bravetta, come prima iniziativa cui potrà conseguire una più ampia cooperazione istituzionale con l'Agenzia del demanio sugli altri Forti, anche con il coinvolgimento di altri interlocutori istituzionali, sia per assicurare che nello sviluppo delle ulteriori progettualità si tenga conto degli elementi comuni - tra i quali l'architettura storico-militare dei Forti - , sia con riferimento alle azioni da intraprendere da parte dell'Amministrazione capitolina per garantire la tutela dei predetti beni statali in consegna;
- la Struttura per la Progettazione, acquisito l'assenso del Direttore dell'Agenzia, ha manifestato la propria disponibilità a fornire il richiesto supporto specialistico a Roma Capitale;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità e oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge n. 145/2018 e dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, Roma Capitale affida alla Struttura per la Progettazione l'elaborazione di uno studio tecnico-urbanistico finalizzato alla

predisposizione di un programma di valorizzazione del Compendio costituito dal Forte Bravetta e dalla aree esterne allo stesso, anche ai fini dell'eventuale richiesta di avvio da parte dell'Ente locale, laddove ne ricorrano le condizioni, del procedimento di Federalismo Culturale, ex art. 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 ovvero di altro strumento opportunamente individuato utile alla migliore gestione del bene, tenendo conto dell'inserimento del bene nell'ambito del campo Trincerato della Città di Roma e della possibile futura attivazione di iniziative analoghe sui Forti Ardeatino e Prenestino.

2. Il Compendio oggetto delle attività convenzionate è ubicato nel quartiere Gianicolense, nel territorio del Municipio Roma XII, fra la via Aurelia e la via Portuense, a poca distanza da Villa York e Casal Ninfeo nella Riserva naturale della Valle dei Casali, come da planimetria allegata (Allegato 10). Il Forte Bravetta è iscritto tra i beni appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo artistico storico con il n. RMD0421 ed è censito al C.T. del Comune di Roma, foglio 444, p.lle A, 184, 185 e al C.F. foglio 444, p.lle A - 184-185. Le aree esterne - appartenenti al Patrimonio dello Stato e allibrate alla Scheda RMB0421 - si dividono in: a) aree che circondano il Forte e sono censite come segue: foglio 444 p.lle 9, 10, 11, 12, 52, 55, 58, 155, 156, 159, 181, 182, 183; b) strada: foglio 444 p.lle 7, 13; foglio 443 p.lle 86, 300, 85, 76, 70 e foglio 442 p.lle 51.

Articolo 2

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione, si articola secondo il cronoprogramma che sarà condiviso tra le Parti per una durata complessiva di 18 mesi (rinnovabili nell'ipotesi in cui non si addivenga al raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione) a decorrere dalla sottoscrizione.
2. A seguito dello sviluppo dei servizi previsti nella presente Convenzione o in prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
3. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 3

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, anche coinvolgendo il Ministero della Cultura per i profili di competenza.
2. L'Ente si impegna a:
 - a) fornire ogni dato ed informazione di cui è in possesso, eventualmente utile allo svolgimento dei compiti assunti dalla Struttura per la Progettazione;
 - b) fornire alla Struttura, per i necessari approfondimenti, le prime indicazioni relative ai possibili indirizzi di valorizzazione del bene a partire dalle possibili destinazioni culturali, dalle modalità di fruizione da parte della collettività, dalle interazioni e dalla messa a rete del bene con il sistema museale e culturale romano, ed ogni altro indicatore utile a valutarne le potenzialità di valorizzazione;
 - c) fornire le risultanze dell'eventuale consultazione pubblica che dovesse essere avviata;
 - d) impiegare, se disponibili, proprie risorse economiche, laddove non siano reperibili, ovvero sufficienti, ulteriori fonti di finanziamento per l'attuazione del programma di valorizzazione.

3. La Struttura per la Progettazione si impegna, anche mediante l'affidamento a soggetti esterni, a:
 - a) effettuare le indagini tecniche preliminari necessarie per l'individuazione di programmi volti a rigenerare e valorizzare il Compendio immobiliare costituito dal "Forte Bravetta" e dalle aree esterne allo stesso;
 - b) curare l'elaborazione, a partire dalle indicazioni ricevute dall'Ente, di uno studio di inquadramento territoriale ed urbanistico con l'individuazione di possibili scenari di valorizzazione del Compendio, supportando Roma Capitale nell'eventuale strutturazione di una consultazione pubblica al fine di contemplare i possibili scenari da prendere in esame;
 - c) definire, sulla base delle risultanze delle attività di cui alla lett. a), un *concept* utile alla elaborazione da parte dell'Ente di un programma di valorizzazione del bene, anche ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di Federalismo Culturale ovvero di altro strumento opportunamente individuato utile alla migliore gestione del bene. Il *concept* potrà contenere una stima di massima dei costi di rifunzionalizzazione del bene e il riferimento ad eventuali strumenti di finanziamento delle opere.
4. Laddove in esito alle attività oggetto della presente Convenzione dovesse avviarsi il programma di valorizzazione del bene, le Parti si riservano di stipulare ulteriori Convenzioni per l'affidamento alla Struttura per la Progettazione dello sviluppo delle attività tecniche e progettuali per l'esecuzione dei relativi interventi.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente Convenzione non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, in quanto la Struttura per la Progettazione opera ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese all'ente territoriale richiedente, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'espletamento delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione, le Parti dovranno rispettare l'ambito delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci.

Articolo 5

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all'esecuzione delle attività:
 - per l'Ente - Roma Capitale - il Direttore della Direzione Trasformazione Urbana.
 - per la Struttura per la Progettazione - il Dirigente del Polo centro.
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e, pertanto, le comunicazioni avvengono prioritariamente e, comunque, anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - a) Se indirizzata all'Ente Roma Capitale - indirizzo PEC:
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it
 - b) Se indirizzata alla Struttura per la Progettazione - indirizzo PEC:
StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 6
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 7

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Informativa_privacy_-_Urbanistica_edilizia_privata_e_SUE-Sportello_Unico_Edilizia_vers.1.pdf
3. Alla presente Convenzione è allegata, quale parte integrante, l'informativa dell'Agenzia del Demanio sul trattamento dei dati personali ai sensi dei predetti articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
4. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
5. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio, Roma Capitale e Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Articolo 8

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Atto ed alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Atto, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2.07.2010, n. 104.

Articolo 10

(Efficacia e firma)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma Capitale	Struttura per la Progettazione
<i>(Firmato digitalmente)</i>	<i>(Firmato digitalmente)</i>

